

A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY

Viale della Repubblica n. 280
00047 - Marino (RM)
C.F./P. IVA 14326181006

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2025 alle ore 15,00 presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) MODIFICHE STATUTARIE, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli intervenuti il signor Francesco Florio, il quale, nomina a Segretario, con il consenso unanime, il Signor Andrea Piccinno che immediatamente accetta.

Il Presidente constatato quindi che è presente l'intera compagine dell'associazione e che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno in quanto preventivamente e sufficientemente informati, dichiara l'Assemblea validamente costituita e pertanto atta a deliberare.

Il Presidente prende quindi la parola e relativamente al primo punto all'ordine del giorno evidenzia all'Assemblea come possa essere opportuno adeguare lo statuto al Codice del terzo Settore, di cui al D.lgs. 117/2017, nonché come sia necessario adeguarlo alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche.

Illustra quindi all'Assemblea il nuovo testo statutario.

L'assemblea dei Soci dopo lettura e successiva discussione in merito, all'unanimità

Delibera

- a) di approvare l'adesione dell'Associazione alla Riforma del Terzo Settore, così come descritta ad approfondita, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", di cui alla lettera g) dell'art. 46 del D.lgs. 117/2017;
- b) di approvare le modificazioni dello statuto dell'Associazione, anche al fine di adeguare lo stesso alle modifiche introdotte dal D.lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore);
- c) di modificare, in particolare, la denominazione dell'associazione in "DREAMING FOOTBALL ACADEMY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "D.F.A. APS - ETS";

d) di adottare, quindi, il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera sotto la lettera "A";

e) di nominare e confermare quali membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione i Signori:

- Francesco Florio, nato a Marino (RM) il giorno 31/12/1985, domiciliato in Marino alla Via Luigi Einaudi n. 10, codice fiscale FLRFNC85T31E958T, Presidente e Consigliere;
- Andrea Piccinno, nato a Roma il giorno 28/09/1972, domiciliato in Marino alla Via Giovanni Prati n. 20/b, codice fiscale PCCNDR72P28H501G, Vicepresidente e Consigliere;
- Nicolò Giaccaglia, nato ad Ancona il giorno 07/06/1985, domiciliato in Roma alla Via Codroipo n. 45, codice fiscale GCCNCL85H07A271R, Consigliere;

che resteranno in carica per 4 anni;

f) di dare mandato al Presidente di procedere all'iscrizione di cui al punto 1 della presente delibera, conferendogli tutti i poteri all'uopo necessari, nessuno escluso;

h) di conferire al Presidente e a ciascun membro del Consiglio Direttivo, in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere e facoltà, nessuna esclusa, per l'attuazione pratica delle deliberazioni oggi adottate; agli stessi è altresì conferita la facoltà di apportare all'allegato Statuto tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di approvazione definitiva delle modifiche al citato testo statutario, nonché ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

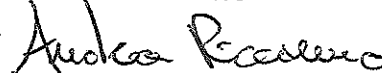
Per quanto riguarda il secondo punto nessuno prende la parola.

Il Presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e sottolineato che nessuno ha chiesto la parola, dichiara chiusa l'assemblea, che a termine alle ore 16.35, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

**A.S.D. DREAMING FOOTBALL ACADEMY**
VIALE DELLA REPUBBLICA, 280
00040 MARINO (RM)
P.IVA/C.FISC. 14326181006
IL PRESIDENTE
Francesco Florio

IL SEGRETARIO

Andrea Piccinno



Ai fini della registrazione del presente verbale ed allegato statuto, si chiede l'applicazione dell'articolo 82 comma 3 del D.lgs. 117/2017, e pertanto l'esenzione dall'imposta di registro in quanto modifiche adottate ai fini di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative, nonché dell'articolo 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017, e pertanto l'esenzione dall'imposta di bollo.

ALLEGATO A)

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "DREAMING FOOTBALL ACADEMY ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE"

L'Associazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata "D.F.A. APS - ETS".

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 nonché dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede a Marino in Viale della Repubblica n. 280.

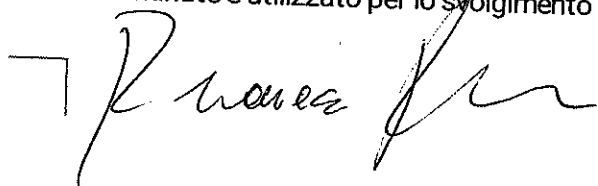
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore o l'acronimo APS - ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione potrà fare uso dell'indicazione di Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore o l'acronimo APS - ETS a far data dall'iscrizione al RUNTS e fin tanto che l'iscrizione permanga.

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di



finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri onorari, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

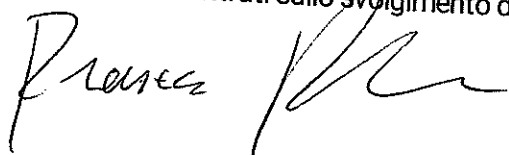
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito sportivo dilettantistico, agendo in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o

7 

perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

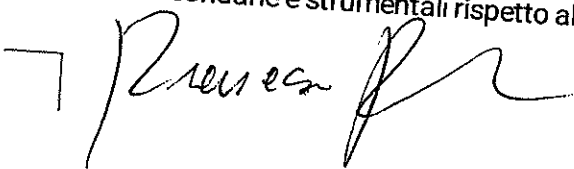
Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto



dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 4 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono il giallo ed il blu.

Art. 5 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

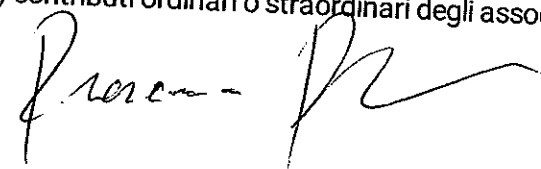
Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 7 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;

7 

d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;

e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;

f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;

g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 8 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 9 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprendibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

P. Ronessa

Art. 10 – Volontari e attività di volontariato

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

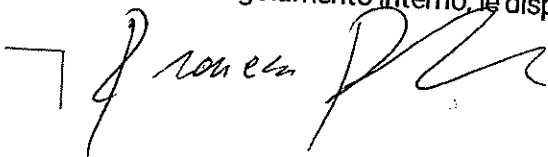
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nel limite e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – Domanda di ammissione degli associati

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio



Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 12 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati, sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

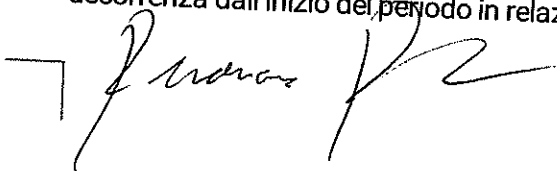
Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

Art. 13 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante



il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.

c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 14 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

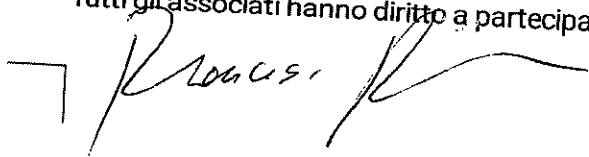
Art. 15 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

Art. 16 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo



ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

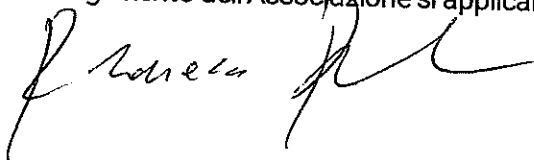
- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 17- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.



Art. 18 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 19 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

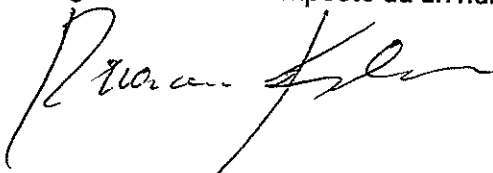
La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 20 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito



dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

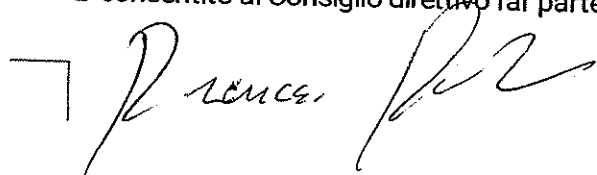
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, Il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio Direttivo - Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. Renna', is written over the bottom line of the text.

qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

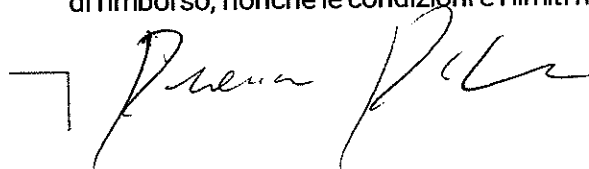
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 23 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.



l) la fissazione delle quote sociali;

m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

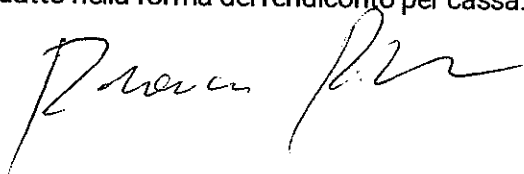
Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.



Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

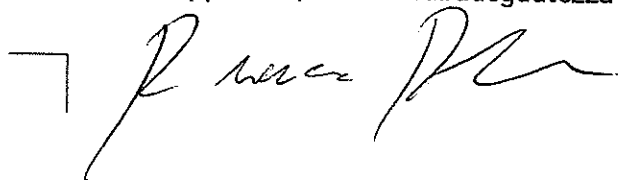
Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 26 – Organo di Controllo (Organo facoltativo)

L'assemblea ordinaria, ove lo ritenga opportuno e comunque ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul



suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 27 – Controversie

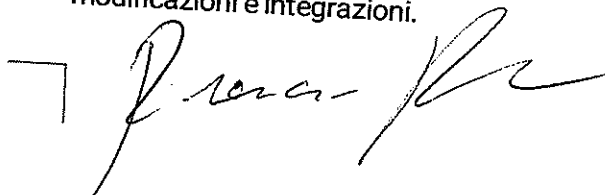
Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno.

In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 28 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ferma restando la devoluzione a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 29 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

Provenza

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DI ALBA LAZIALE
N. 302
Scad. 3
Data 02/04/2025
REGISTRATO CON EURO €360.00
IL DIRIGENTE

